



Pubblicata su CNOS-FAP (<http://www.cnos-fap.it>)

[Home](#) > [Monitoraggio riforme](#) > [Livello nazionale](#) > [4. Provvedimenti normativi](#) > [B. Provvedimenti relativi all'Istruzione e Formazione Professionale](#) > - Quadro generale di riferimento

- Quadro generale di riferimento

Il D.Lgs. 226/05 ha definito negli articoli dal 15 al 22 l'intera gamma dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, assicurano per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione e la realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, rientrante nell'esercizio dei 12 anni del diritto-dovere.

I livelli essenziali costituiscono requisiti per l'accreditamento e il riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni che realizzano i percorsi, per la validità nell'intero Paese dei titoli e delle qualifiche conseguiti al termine dei percorsi, per l'accesso all'IPTS e per sostenere l'esame di Stato.

I livelli essenziali riguardano:

- art. 15: le prestazioni
- art. 16: l'offerta formativa
- art. 17: l'orario minimo annuale e l'articolazione dei percorsi formativi
- art. 18: i percorsi
- art. 19: i requisiti dei docenti
- art. 20: la valutazione e certificazione delle competenze
- art. 21: le strutture e i relativi servizi
- art. 22: la valutazione

I percorsi sono articolati secondo le seguenti tipologie:

- I percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema di IeFP;
- I percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale

La legge 40/07 ha previsto l'emissione di LINEE GUIDA per realizzare "organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale".

La Legge 133/08, modificando quanto previsto dalla legge 296/06, stabilisce che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione avviene anche nei percorsi di Istruzione e Formazione

Professionale.

Con proprie leggi le Regioni potranno prevedere percorsi di durata anche ulteriore.

URL di origine:<http://www.cnos-fap.it/book/quadro-generale-di-riferimento>